DISPOSIZIONI URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL MINISTERO DELL'INTERNO NELLE PROVINCE RECENTEMENTE ISTITUITE

# Art. 3

## Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Ai comandanti delle sedi provinciali indicate nell'articolo 1, nonche' agli ispettori regionali, si applicano le disposizioni dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570. I posti disponibili nel profilo di vigile del fuoco alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono coperti utilizzando la graduatoria del concorso a cinquecentottantotto posti bandito con decreto del Ministro dell'interno 20 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 55 del 13 luglio 1993, e in corso di espletamento alla medesima data. Alle assunzioni nei posti dei profili non operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comunque vacanti, fino al quarto livello, si provvede ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. E' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1995, di lire 91 miliardi per l'anno 1996 e di lire 100 miliardi per l'anno 1997 per l'attuazione di un piano di potenziamento straordinario per le esigenze del servizio operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse anche alla istituzione dei comandi delle sedi provinciali indicate nell'articolo 1.

Versione in vigore dal 20 maggio 1995, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province recentemente istituite |
| Estremi | Decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1995 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-funzionamento-degli-uffici-periferici-del/art-3-disposizioni-concernenti-il-corpo-nazionale-dei-vigili-del-fuoco

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it